



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Forno n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale del FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo *ex lege* n. 223/91.

Sono presenti:

- per il FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., il Curatore Fallimentare dott. Marco Mistò ed il Consulente del Lavoro dott. Rinaldo Platti;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;
- per le RSA, Giovanni De Luca.

PREMESSO CHE

- Il FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., con sede legale in Milano, svolge attività di mediazione creditizia ed è inquadrata ai fini Inps nel settore commercio. Occupa attualmente alle proprie dipendenze 47 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi.
- Con sentenza RG n. 252/10 del 15 aprile 2010, depositata il 19 aprile u.s., il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Società.

1

- Pertanto, con comunicazione datata 4 maggio 2010, la Società ha avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 per n. 47 lavoratori - pari all'intero organico aziendale - a seguito della cessazione dell'attività aziendale.
- Successivamente, con nota del 18 giugno 2010, la Società ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che la fase sindacale della procedura si è conclusa in assenza di accordo e, pertanto, con nota prot. n. 15/VII/0015720/16.01.03 del 16 luglio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO



le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

Cigs ex art. 3, co. 1, L. n. 223/1991

- Il Fallimento Gruppo Prometeo S.p.a. presenterà istanza di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3, co. 1, L. n. 223/1991 per la durata di **12 mesi** a decorrere dal **19.04.2010, fino al 18.04.2011.**
- L'ammortizzatore sociale in questione interesserà n. 42 lavoratori che saranno collocati in CIGS senza rotazione a zero ore;
- La Curatela fallimentare richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIGS all'INPS, non disponendo delle necessarie risorse finanziarie per l'anticipazione.

Mobilità

- a) Le Parti convengono che nel corso del periodo di fruizione della CIGS i lavoratori interessati potranno essere collocati in mobilità esclusivamente con il critério della non opposizione al licenziamento
- b) Le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di intervento della CIGS.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'

Mano Mani
Rino Pio Piro

LE OO.SS.

Antonio Vignati
Gianfrancesco

LE RSA

Antonio

IL MINISTERO DEL LAVORO

Roberto Poggiore